



CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

Numero 31 del 06 agosto 2024

Focus settimanale:

- **Se è compilato solo il frontespizio la dichiarazione non è omessa**
- **La chiusura estiva dei registratori di cassa**
- **L'indicazione degli interessi passivi su mutui nel modello 730 e nel modello Unico PF – prima parte**
- **Prospetto capitale e riserve nel modello Redditi SC 2024**
- **Accesso all'ISCRO 2024**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto

Dott.ssa Beatrice Gitto

Dott.ssa Giosy Gitto

Flash di stampa



3

L'Agenzia interpreta



5

Il Giudice ha sentenziato



7

In breve.....	9
Se è compilato solo il frontespizio la dichiarazione non è omessa.....	9
La chiusura estiva dei registratori di cassa.....	11
L'Approfondimento.....	13
L'indicazione degli interessi passivi su mutui nel modello 730 e nel modello Unico PF – prima parte.....	13
L'Approfondimento.....	29
Prospetto capitale e riserve nel modello Redditi SC 2024.....	29
L'Approfondimento.....	40
Accesso all'ISCRO 2024.....	40

Flash di stampa



Sospensioni del Fisco per il mese di agosto	IL SOLE 24 ORE 30.07.2024	L'art. 37, c. 11 bis, primo periodo D.L. 223/2006 stabilisce che gli adempimenti fiscali e il versamento delle imposte, contributi dovuti all'Inps e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con scadenza dal 1° al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
Depositario scritture contabili	IL SOLE 24 ORE 30.07.2024	L'Agenzia delle Entrate ha affermato di avere reso attivo il servizio web che può essere utilizzato per comunicare la fine dell'incarico di depositario delle scritture contabili.
Doppio binario sanzioni tributarie-penali	ITALIA OGGI 29.07.2024	Grazie alle modifiche apportate dal D.lgs. 87/2024 agli artt. 20 e seguenti del D.lgs. 74/2000, non vi è più il doppio binario tra ambito amministrativo e penale.
Tassazione CFC società controllate estere dal 2024	ITALIA OGGI 29.07.2024	L'art. 167 del Tuir, che disciplina la tassazione per trasparenza delle società controllate estere (CFC), è stato profondamente modificato e la semplificazione è consentita solo in presenza di due condizioni.
Modifiche al decreto Correttivo	ITALIA OGGI 31.07.2024	Tra le modifiche apportate al D.lgs. 13/2024 dal testo definitivo del "decreto Correttivo", in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si segnala la cessazione del concordato preventivo con l'Amministrazione Finanziaria nel caso in cui il contribuente dichiara un reddito "effettivo" inferiore del 30% rispetto a quello proposto dall'Agenzia delle Entrate (inizialmente la differenza era stabilita al 50%).
Sospensione feriale dei termini	IL SOLE 24 ORE 1.08.2024	Dal 1.08.2024 inizia la sospensione per il periodo feriale, anche se vari atti in ambito tributario potrebbero non beneficiarne.

Proroga rottamazione quater	IL SOLE 24 ORE 1.08.2024	Il Governo ha ufficialmente prorogato al 15.09.2024 la quinta rata della rottamazione-quater, in scadenza il 31.07.2024.
Concordato preventivo biennale con voto Isa 10	ITALIA OGGI 2.08.2024	Il decreto correttivo del D.Lgs. 13/2024 permette ai soggetti con voto Isa 10 di ricevere una proposta di reddito biennale calmierata che risentirà solamente della rivalutazione da Pil e la possibilità di beneficiare di una tassazione piatta del 10% da applicarsi sulla differenza tra il reddito effettivo e da concordato.
Cumulabilità patent box	ITALIA OGGI 2.08.2024	Il meccanismo applicativo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo stabilisce che per poter applicare il cumulo è necessaria la nettizzazione dei costi sostenuti al fine di tener conto delle altre sovvenzioni e contributi che finanziano le medesime spese di ricerca e sviluppo agevolabili.
Guida locazioni brevi	ITALIA OGGI 2.08.2024	L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della guida alle locazioni brevi.
Registratore di cassa inattivo	ITALIA OGGI 3.08.2024	I commercianti non devono comunicare lo stato inattivo del registratore di cassa telematico durante la chiusura estiva.

L'Agenzia interpreta



Compensazione crediti

CIRCOLARE
N. 16/E/2024

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha illustrato le novità in merito alla compensazione, tra cui si segnala l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, in presenza di crediti di qualsiasi natura (fiscali, previdenziali, ecc.) anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia superiore a zero e il divieto di compensazione dei crediti in caso di esposizioni debitorie iscritte a ruolo per importi superiori a 100.000 euro (con l'esclusione per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).

Plusvalenze realizzate da non residenti

CIRCOLARE
N. 17/E/2024

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti.

Pagamenti ricorrenti e rateizzati

PROVVEDIMENTO
DEL 26.07.2024

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha precisato che i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi, effettuati con i servizi telematici delle Entrate, possono essere addebitati direttamente su un apposito conto tramite autorizzazione preventiva prevista dal D.lgs. 1/2024.

Nuovi codici tributo

RISOLUZIONE
N. 42/E/2024

RISOLUZIONE
N. 43/E/2024

L'Agenzia delle Entrate, con la prima risoluzione, ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite il modello F24 Accise, dell'indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina. Con la seconda ha invece istituito le causali per destinare, tramite il modello F24, le somme dovute all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura.

Cessione terreno edificabile dell'ente pubblico	INTERPELLO N. 163 DEL 29.07.2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che la cessione di terreni edificabili da parte di un Comune, in parziale pagamento del corrispettivo dovuto all'impresa appaltatrice per la costruzione di una scuola nell'ambito di un contratto di project financing, non è soggetta a Iva per carenza del presupposto soggettivo.
Beni del trust retrocessi	INTERPELLO N. 165 DEL 1.08.2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, afferma il ritrasferimento dei beni vincolati in un trust ai disponenti in seguito alla cessazione del trust stesso a causa della rinuncia alla posizione beneficiaria da parte dei soggetti designati quali beneficiari del trust, non è soggetto a imposta di donazione.
Carried interest	INTERPELLO N. 166 DEL 1.08.2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha ribadito che sono redditi di natura finanziaria quelli relativi a strumenti con diritti patrimoniali rafforzati anche se non è soddisfatta la condizione dell'hurdle rate.
Codice tributo per definizione agevolata Pvc	RISOLUZIONE N. 44/E/2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha approvato 15 codici tributo per il versamento delle somme dovute dai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata sui verbali di constatazione consegnati dopo il 30.04.2024.
Tfr erogato da società olandese	INTERPELLO N. 167 DEL 1.08.2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che la lavoratrice che ha ricevuto per parte dell'anno un lavoro in Italia presso una società olandese ed ha poi ricevuto un trattamento di fine rapporto prima di cambiare lavoro e trasferirsi in Olanda deve sottoporre a tassazione olandese la retribuzione, mentre il Tfr a tassazione italiana.

Il Giudice ha sentenziato



**Segnalazione
pianificazione
fiscale**

CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA
C-623/22

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che è legittima la direttiva UE 2018/822, che ha modificato la direttiva UE 2011/16, dove si prevede che tutti gli intermediari o il contribuente coinvolto in accordi fiscali transfrontalieri potenzialmente aggressivi debbano segnalarli alle autorità fiscali competenti.

Distribuzioni utili

C.G.T. DI
SECONDO GRADO
DELLA PUGLIA
N. 2360/2024

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, afferma che l'Agenzia delle Entrate ha l'onere di dimostrare che la società aveva sufficiente liquidità per distribuire le maggiori somme, per far fronte all'avviso di accertamento notificato ai soci delle società di capitali a "base ristretta" sulla distribuzione degli utili extra bilancio.

**Fallimento e avviso
di accertamento**

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 21333/2024

La Cassazione, con la sentenza e confermando l'orientamento delle Sezioni Unite n. 11287/2023, ha ribadito che in caso di fallimento l'Ufficio non è obbligato a notificare, a pena di nullità, l'avviso di accertamento anche al fallito, oltre che al curatore.

**Richiesta di
rimborso addizionali**

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 21154/2024

La Cassazione ha stabilito che il cliente di un servizio di fornitura elettrica ha la possibilità di richiedere direttamente all'Agenzia delle Dogane il rimborso delle addizionali provinciali indebitamente versate.

**730 precompilato
accettato con errori**

C.G.T. DI PRIMO
GRADO DI MILANO
N. 3316/2024

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, ha sancito che al contribuente che accetta integralmente un 730 precompilato con dati errati, anche qualora siano presenti errori imputabili a una scarsa diligenza nel controllare o verificare i dati proposti nella dichiarazione precompilata, non deve essere soggetto a sanzioni e interessi.

Ricavi in nero	CORTE DI CASSAZIONE N. 21158/2024	La Cassazione, con la sentenza, ha chiarito che in caso di accertamento alle società di capitali a ristretta base, il socio deve dimostrare che i ricavi “in nero” non sussistano oppure che gli stessi non siano stati distribuiti.
Concorso in frode fiscale	CORTE DI CASSAZIONE N. 20697/2024	La Cassazione, con la sentenza, ha affermato che il notaio può essere sanzionato per concorso nelle frodi fiscali della società con personalità giuridica.
Compilazione della dichiarazione	CORTE DI CASSAZIONE N. 21472/2024	La Cassazione, con l’ordinanza, ha affermato che non si può considerare omessa la dichiarazione compilata nel frontespizio e con i quadri interni privi di indicazione di cifre.
Sgr esclusa dall’Iva	CORTE DI CASSAZIONE N. 16285/2024	La Cassazione, sez. tributaria, con la sentenza, ha sancito che non è la società di gestione del risparmio (Sgr) a pagare i debiti Iva del fondo d’investimento ormai estinto per il fatto che la liquidazione estingue il patrimonio separato.
Tassazione dividendi esteri	C.G.T. DI PRIMO GRADO DI MILANO N. 3184/2024	La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, ha affermato che le persone fisiche residenti in Italia hanno diritto di detrarre la ritenuta d’imposta svizzera (15% in base alla convenzione) dall’imposta italiana anche per i dividendi provenienti dalla Svizzera assoggettati a imposta “secca” del 26% in Italia.
Dividendi esteri	CORTE DI CASSAZIONE N. 10204/2024	La Cassazione, con la sentenza, ha confermato che il percipiente, residente in Italia, di dividendi di fonte estera, può scomputare, dall’imposta domestica, il prelievo eventualmente subito all’estero, “superando” il restrittivo disposto normativo dell’art. 165 del Tuir nell’ipotesi di proventi obbligatoriamente assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta.

In breve

Se è compilato solo il frontespizio la dichiarazione non è omessa

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 21472 del 31 luglio 2024 ha dichiarato che La presentazione della dichiarazione fiscale in via telematica compilata nel solo frontespizio e accettata dal sistema informatico non può considerarsi omessa o nulla.

Per contro, ha posto in capo all'Amministrazione finanziaria l'onere di fornire la prova che il servizio telematico aveva generato la comunicazione di errore bloccante, al fine di consentire al contribuente l'invio di una seconda dichiarazione emendata dall'errore.

La vicenda trae origine da una dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2003, trasmessa telematicamente nel 2004, che era stata compilata solo nel frontespizio, in relazione ai dati identificativi del contribuente. La trasmissione della dichiarazione andava comunque a buon fine e generava un numero di protocollo senza che seguisse alcuna comunicazione di errore bloccante. Secondo l'Agenzia delle Entrate tale dichiarazione doveva però configurarsi come "inesistente", in quanto inidonea a svolgere, anche solo parzialmente, la funzione ad essa demandata, sicché era da ritenere omessa o, comunque, nulla.

L'Agenzia delle Entrate aveva poi emesso l'accertamento avvalendosi del maggior termine accertativo previsto nel caso di dichiarazione omessa dall'art. 43 del DPR 600/73.

La Cassazione, sconfessando le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate, ha stabilito che "può affermarsi che la presentazione in via telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale, accettato dal sistema informatico con la comunicazione di un numero di protocollo, senza l'indicazione di errori bloccanti, può essere equiparata alla presentazione di una dichiarazione «in bianco», che non può considerarsi, in sé e per sé, dichiarazione omessa o nulla. Del resto, sarebbe spettato all'Amministrazione finanziaria fornire la prova che, invece, il servizio telematico aveva in realtà generato una comunicazione di errore bloccante, che avrebbe reso necessaria una seconda tempestiva trasmissione della dichiarazione, ovviamente emendata dal segnalato errore".

I giudici spiegano che il precedente arresto della Cassazione n. 10759 del 10 maggio 2006, che aveva ritenuto inesistente, quindi omessa, una dichiarazione ove risultava compilato il solo frontespizio, non poteva trovare applicazione al caso in esame, in quanto si riferiva a un contesto normativo superato, trattandosi all'epoca di una dichiarazione cartacea.

In verità, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità con la pronuncia n. 25266 del 25 ottobre 2017, la dichiarazione inviata in via telematica si ritiene ricevuta dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria. Tale atto assolve alla finalità di fornire prova dell'avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione.

Questa disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti errori bloccanti della trasmissione telematica, che consentono al contribuente di avvedersi in tempo utile dell'avvenuto scarto della dichiarazione al fine di porvi tempestivo rimedio con l'invio di una seconda dichiarazione.

A dire della Cassazione, infatti, "gli artt. 1 e 4 del DPR 600/73 non autorizzano a sostenere che una dichiarazione dei redditi, comunque presentata ma contenente solo i dati necessari per l'individuazione del contribuente, senza alcuna indicazione riguardo agli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell'imponibile, debba essere considerata omessa, giacché l'omessa indicazione dei dati necessari per la determinazione dell'imponibile non preclude la giuridica esistenza della dichiarazione e quindi l'ammissibilità di una dichiarazione integrativa volta a correggere l'omissione".

In sostanza, la dichiarazione con compilazione del solo frontespizio e senza la comunicazione di errori bloccanti può essere equiparata alla presentazione di una dichiarazione "in bianco", ma non può dirsi omessa o nulla. Viene quindi rimesso in capo all'Agenzia delle Entrate l'onere di operare i controlli e, nel caso di errori, è la stessa Agenzia tenuta a generare una comunicazione di errore bloccante affinché il contribuente possa avvedersi e porvi rimedio mediante una successiva dichiarazione che corregga l'errore.

Si segnala in un precedente della giurisprudenza di merito che ha ritenuto valida la dichiarazione compilata nel solo frontespizio in quanto regolarmente accettata dal sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate (C.T. Prov. Brescia 12 agosto 2013 n. 71/5/13).

La chiusura estiva dei registratori di cassa

Con questo articolo si vuole approfondire la gestione della prolungata inattività dei registratori di cassa, facendo riferimento alle specifiche tecniche in materia di corrispettivi telematici, considerando che molti esercenti chiudono la propria attività durante il mese di agosto.

Le specifiche affermano che il registratore, in corrispondenza della prima trasmissione successiva alla chiusura o dell'ultima trasmissione utile dopo un'interruzione dell'attività per chiusura settimanale, ferie, eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione non dovuta a malfunzionamenti tecnici, elabora e invia un unico file che contiene tutti i dati a importo "zero", relativi al periodo per il quale non è stata effettuata la chiusura giornaliera. Queste sono le indicazioni che valgono nella generalità dei casi. Tuttavia, nel caso in cui l'interruzione dell'attività è superiore a 12 giorni, o se l'esercente non sa determinare la durata del periodo di inattività, il registratore "deve segnalare un evento di tipo "fuori servizio" utilizzando il codice "608" (magazzino/periodo di inattività) al fine di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'inizio del periodo in cui non saranno inviati i dati. In poche parole, l'inattività non comporta il cambio di stato del dispositivo, a meno di un periodo di inattività indeterminato o superiore a 12 giorni.

Tale precisazione è contenuta nella versione 11 delle specifiche tecniche (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 18 gennaio 2023 n. 15943) e si applica sia ai modelli di registratori approvati dopo il 30.06.2023 sia ai modelli antecedenti dove però è stata presentata istanza di variante dopo il 30 giugno.

Dopo questo aggiornamento normativo, sembra dunque obbligatorio comunicare l'inattività per evitare una richiesta di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Considerando però l'ordine del giorno n. 9/1239-A/73 approvato alla Camera il 31.07.2023 dove il Governo si era posto come obiettivo quello di non "appesantire" con ulteriori adempimenti gli esercenti e in assenza di ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, non sembra essere obbligatorio comunicare il periodo di inattività (pensiero confermato anche in passato da Eutekne.info).

Per questo motivo, è bene ricordare che sul sito di assistenza del portale Fatture e corrispettivi è precisato come l'evento "Fuori servizio" con codice "608" *"può essere utilizzato*

facoltativamente per comunicare, oltre al rientro in magazzino del dispositivo, anche un lungo periodo di chiusura come per esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, ecc.”.

L'Approfondimento

L'indicazione degli interessi passivi su mutui nel modello 730 e nel modello Unico PF – prima parte

PREMESSA

Come noto, possono essere dettratti nella percentuale del 19% gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati su mutui stipulati per:

- l'acquisto dell'abitazione principale;
- per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale. È questo il caso dei mutui contratti fino al 1992;
- l'effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio. È questa l'ipotesi dei mutui contratti nel 1997;
- la costruzione/ristrutturazione dell'abitazione principale. Trattasi dei mutui contratti con decorrenza 1998;
- prestiti o mutui agrari.

Rammendiamo, inoltre, che il contribuente può fruire della detrazione solo indicando l'importo versato negli appositi righi dei **quadri E** del modello 730 e **RP** del modello Redditi PF.

Di seguito l'analisi della tematica.

LE NORME DI INTERESSE COMUNE

LA RIMODULAZIONE DELLA DETRAZIONE

Come stabilito dell'art. 1, comma 629 della Legge n. 160/2019, salvo esplicite esclusioni, il credito d'imposta relativo alla generalità degli oneri ex art. 15 del TUIR deve essere calcolato tenendo conto dell'ammontare del reddito complessivo.

Più precisamente è possibile detrarre:

- l'intero importo spettante fino a un reddito complessivo non superiore a € **120.000**;

- l'importo derivante dal seguente rapporto:

$$X = \frac{(240.000 - \text{reddito complessivo})}{120.000}$$

se il reddito risulta compreso tra € 120.000 e € 140.000.

Nessuna detrazione spetta, invece, in presenza di un reddito complessivo superiore a € 240.000.

Tuttavia, la rimodulazione non è applicabile:

- agli interessi passivi su prestiti/mutui agrari;
- agli interessi passivi su muti ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale.

Diversamente, per il periodo di imposta 2024 risulta, invece, applicabile agli oneri sopra menzionati la riduzione della detrazione spettante, pari a € 260, disposta dall'art. 2 del Dlgs n. 216/2023¹ per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a € 50.000.

LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Al fine di riconoscere la detrazione del 19% il Legislatore con l'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha introdotto un obbligo generalizzato di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile (bonifico bancario o postale, altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del Dlgs n. 241/1997 (carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari, etc.).

Tuttavia, sono escluse dall'obbligo della tracciabilità:

- l'acquisto di medicinali e dispositivi medici;

¹ L'art. 2, comma 1 del Dlgs n. 216/2023 prevede che: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, determinato ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis, del DPR n. 917/1986, è diminuito di un importo pari a euro 260:

- a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c) del predetto testo unico;
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del DL n. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13/2014,;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119, comma 4, quinto periodo, del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020".

- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN;
- le spese deducibili di cui all'art. 10 del TUIR;
- le spese con percentuale di detrazione diversa dal 19%.

INTERESSI PASSIVI E ONERI ACCESSORI

In forza della vigente normativa possono essere detratti nella misura del 19%:

- gli interessi passivi;
- gli oneri accessori;
- le quote di rivalutazione.

Ricordiamo, altresì, che ai fini della detrazione si applica il criterio di cassa. Pertanto, a prescindere dalla scadenza della rata la detrazione è riconosciuta nel periodo d'imposta in cui vengono pagate le somme dovute.

Premesso ciò, vediamo di seguito cosa deve essere incluso, ovvero escluso dalla definizione di interessi passivi e oneri accessori secondo la consolidata prassi dell'Agenzia delle Entrate.

INTERESSI PASSIVI

Risultano detraibili gli interessi passivi risultanti:

- dal piano di ammortamento;
- dal conto corrente accessorio, dato che anche questo è garantito da ipoteca.

Diversamente, non sono detraibili gli interessi:

- derivanti da aperture di credito bancario anche se con garanzia ipotecaria su immobili;
- derivanti da finanziamenti diversi da quelli ottenuti tramite mutuo, seppur stipulati con garanzia ipotecaria su immobili;
- pagati a seguito di cessione di stipendio;

- pagati a fronte di un prefinanziamento. Si pensi in tal senso ai prestiti contratti per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto della casa di abitazione;
- relativi a mutui che non rispettano le condizioni di detraibilità.

GLI ONERI ACCESSORI AL CONTRATTO DI MUTUO

Sono considerati "**oneri accessori**" le spese sostenute per stipulare il contratto di mutuo.

Più precisamente, rientrano in questa categoria:

- l'onorario pagato al notaio per stipulare il contratto di mutuo;
- la commissione che spetta agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
- le spese di istruttoria e di perizia tecnica;
- gli oneri fiscali, compresa l'imposta per l'iscrizione o cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva del capitale prestato;
- la penalità pagata per estinguere anticipatamente il mutuo;
- la cosiddetta provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
- le maggiori somme corrisposte per effetto delle variazioni di cambio. È questo il caso dei mutui stipulati in altra valuta.

Contrariamente, non sono considerati "**oneri accessori**" le spese per l'assicurazione dell'immobile.

L'IMPORTO DETRAIBILE

L'importo detraibile degli interessi passivi varia in relazione al tipo di mutuo contratto, ovvero se trattasi di mutuo stipulato per:

- acquistare l'abitazione principale, ovvero immobili diversi (ipotesi esistita fino al 1992);
- costruire/ristrutturare l'abitazione principale (dal 1998) o per l'effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio (solo per l'anno 1997).

A tal fine, come vedremo con opportuni esempi, sarà necessario determinare un coefficiente di detraibilità da applicare agli interessi.

A CHI SPETTA LA DETRAZIONE?

Beneficia della detrazione per interessi passivi e oneri accessori:

- il titolare del contratto di mutuo;
- ogni contitolare, in base alla quota di titolarità del contratto, nel caso di mutuo intestato a più soggetti.

LA NON RILEVANZA DELLA PERCENTUALE DI PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

Con il documento di prassi n. 14/E/2023 l'Ufficio ha precisato che in presenza di un mutuo contratto per acquistare l'abitazione principale, l'importo massimo agevolabile, pari a € 4.000, deve essere ripartito tra tutti i mutuatari:

- in parti uguali; o
- in base alle diverse percentuali iscritte nel contratto di mutuo.

Rileviamo, altresì, che in ipotesi di mutuo cointestato tra coniugi per l'acquisto dell'abitazione principale, se uno dei due coniugi risulta fiscalmente a carico dell'altro e se al contempo possiede tutti i requisiti per fruire della detrazione, la sua quota di spettanza può essere utilizzata dall'altro.

Osserviamo, ad ogni modo, che quest'ultima evenienza viene meno in presenza di mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale. In questo caso, infatti, è escluso che un coniuge possa beneficiare della quota di detrazione spettante all'altro.

IL MUTUO IPOTECARIO STIPULATO PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Osserviamo, anzitutto, che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Premesso ciò, segnaliamo che:

- la detrazione spetta all'acquirente intestatario del mutuo anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un familiare. In buona sostanza, non è necessario che sia il proprietario a dimorare abitualmente nell'immobile;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto;
- l'acquisto dell'immobile deve avvenire entro l'anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo;
- i pagamenti devono essere obbligatoriamente effettuati con mezzi tracciabili;
- la detrazione spettante sugli interessi passivi non è soggetta alla rimodulazione;
- la detrazione è attribuita a ogni intestatario del contratto di mutuo in base alla quota di titolarità.

Rammendiamo, infine, che solo alcune ipotesi esplicitamente previste dalla vigente normativa possono non tener conto del requisito della "**dimora abituale**".

IL LIMITE MASSIMO DI DETRAIBILITÀ

Ad oggi l'importo massimo che beneficia della detrazione del 19% è pari a € 4.000.

Importo da considerarsi riferito:

- **a ciascun intestatario** nel caso di mutuo stipulato anteriormente al 1.1.1993;
- **a tutti gli intestatari** in ipotesi di mutuo contratto successivamente al 1.1.1993.

Detto ciò, evidenziamo che, oltre al limite massimo, per determinare correttamente l'importo detraibile bisogna tener conto del coefficiente di detraibilità dato dal rapporto tra costo di acquisto dell'immobile e capitale preso a prestito.

In pratica, è possibile detrarre solo gli interessi passivi commisurati alla parte di mutuo utilizzata per acquistare l'abitazione.

$\% \text{ Detrazione} = \frac{\text{Costo di acquisto dell'immobile} + \text{oneri accessori relativi all'acquisto e alla stipula del mutuo}}{\text{Capitale preso a prestito}}$

Per queste ragioni, gli interessi passivi detraibili risulteranno pari a:

$(\% \text{ Detrazione} \times \text{interessi passivi}) + \text{oneri accessori al contratto di mutuo pagati nell'anno}$

dovrà prendere a riferimento il limite massimo (€ 4.000) ai fini della detrazione.

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730-2024

La **sezione I** del **quadro E** è destinata ad accogliere gli importi relativi agli interessi passivi e agli oneri accessori pagati nel periodo d'imposta 2023 per acquistare l'abitazione principale.

Più precisamente deve essere compilato il **rigo E7** che si compone di due colonne:

- la **colonna 1** in cui si devono riportare gli interessi passivi corrisposti su mutui contratti fino al 31.12.2021;
- la **colonna 2** dove si devono indicare gli interessi pagati nel 2023 per:
 - ✓ mutui stipulati dal 1.1.2022;
 - ✓ contratti di mutuo per cui dal 1.1.2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione.

Si ricorda che in simili evenienze per "**data di stipula**" si deve intendere la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione.

Rammendiamo, infine, che nelle colonne del **rigo E7** devono essere anche comprese le spese indicate nella CU2024 (**campi da 341 a 352**) rispettivamente con i codici oneri "**7**" (**colonna 1**) e "**48**" (**colonna 2**).

Segue un esempio.

Esempio 1

Nel corso del 2023 due coniugi hanno stipulato un mutuo cointestato per acquistare l'abitazione principale.

Il mutuo è stato contratto per € 200.000, mentre il costo dell'immobile è stato di € 250.000.

- la **colonna 1** in cui si devono riportare gli interessi passivi corrisposti su mutui contratti fino al 31.12.2021;
- la **colonna 2** dove si devono indicare gli interessi pagati nel 2023 per:
 - ✓ mutui stipulati dal 1.1.2022;
 - ✓ contratti di mutuo per cui dal 1.1.2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione.

Si ricorda che in simili evenienze per “**data di stipula**” si deve intendere la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione.

Rammendiamo, infine, che nelle colonne del **rigo RP7** devono essere anche comprese le spese indicate nella CU2024 (**campi da 341 a 352**) rispettivamente con i codici oneri “**7**” (**colonna 1**) e “**48**” (**colonna 2**).

Con i dati dell’esempio 1 compiliamo ora il modello Unico.

QUADRO RP ONERI E SPESE		Spese patologie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
RP1	Spese sanitarie	1	2
		,00	,00
Sezione I			
Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90%			
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti		,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1	2
		,00	,00
RP5	Spese per l’acquisto di cani guida	1	2
		,00	,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2
		,00	,00
Le spese mediche			
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale	1	2
		,00	2.000 ,00

L’importo del **rigo RP7** dovrà essere riportato anche in **colonna 2** del **rigo RP15**.

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
			2	3	4	5	6	7	8
			2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Infine, al **rigo RN13** andrà indicato l’importo della detrazione spettante pari a **€ 380** (2.000 x 19%).

MODELLO UNICO PF2024

QUADRO RP ONERI E SPESE		Spese patologie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
RP1	Spese sanitarie	1	2
		,00	,00
Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90%	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	,00
	RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità	,00
	RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	,00
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	,00
	RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	,00
<i>Le spese mediche vanno indicate</i>	RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale	1 2 ,00 4.000,00

L'importo di € 4.000 andrà indicato anche in **colonna 2** del **rigo RP15**.

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
			2 4.000,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

Infine, al **rigo RN13** del modello Unico PF2024 andrà riportata la detrazione spettante pari a € 760 (4.000 x 19%).

RN13	Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. I quadro RP	760,00
------	--	--------

MUTUI IPOTECARI STIPULATI PER COSTRUIRE/RISTRUTTURARE L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Segnaliamo che in presenza di mutui contratti per costruire/ristrutturare l'abitazione principale:

- la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati non è soggetta alla rimodulazione in base al reddito;
- i pagamenti sono soggetti al requisito della tracciabilità;
- la quota di interessi passivi detraibili spettante al coniuge fiscalmente a carico non può essere detratta dall'altro coniuge;

- il mutuo ipotecario deve essere stipulato dal soggetto che detiene l'immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale;
- l'immobile in costruzione deve essere quello in cui il contribuente o i suoi familiari stabiliranno la dimora abituale;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dalla fine lavori di costruzione;
- la detrazione è attribuita a ciascun proprietario dell'immobile e intestatario del mutuo in proporzione alla quota di titolarità di quest'ultimo.

IL LIMITE MASSIMO DI DETRAIBILITÀ

Rileviamo, anzitutto, che l'importo massimo detraibile per i mutui contratti per costruire/ristrutturare l'abitazione principale è pari a **€ 2.582,28** complessivi.

Premesso ciò, osserviamo che per questa tipologia di mutui possono essere portati in detrazione solo gli interessi passivi relativi alla parte di mutuo effettivamente utilizzata per costruire/ristrutturare l'immobile.

Per questi motivi, agli interessi passivi pagati nel periodo d'imposta di riferimento occorrerà applicare il coefficiente risultante dal seguente rapporto:

$\frac{\text{Spese sostenute e documentate}}{\text{Importo del mutuo ipotecario}}$
--

In buona sostanza, se l'importo delle spese sostenute e documentate eccede l'importo complessivo del mutuo ipotecario gli interessi passivi risulteranno integralmente detraibili, ma sempre entro il limite massimo di **€ 2.582,28**.

IL CASO DEL SOSTENIMENTO DEI LAVORI IN PIÙ PERIODI D'IMPOSTA

Con il documento di prassi n. 17/E/2005 l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che in ipotesi di lavori di costruzioni/ristrutturazione di durata superiore all'anno la detrazione degli interessi passivi può essere effettuata operando nel seguente modo:

- nei periodi di imposta in cui sono in corso i lavori, la detrazione è calcolata sul 100% degli interessi passivi. Non occorre, quindi, effettuare alcun rapporto con le spese sostenute, dato che l'importo di queste ultime non è ancora definito;
- dal periodo di imposta in cui i lavori risultano ultimati e le spese sono determinate deve essere effettuato il rapporto di verifica della detraibilità sopra indicato.
- qualora al termine dei lavori dovesse risultare una percentuale di detraibilità inferiore al 100% (spese sostenute < all'importo del mutuo) il contribuente dovrà assoggettare a tassazione separata l'eccedenza degli interessi portati in detrazione.

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730-2024

Nella **sezione I** del **quadro E**, **righe da E8 a E10**, devono essere indicati con due distinti codici gli interessi passivi pagati nel 2023 per mutui contratti per acquistare/ristrutturare l'abitazione principale.

In particolare, nei **righe da E8 a E10** deve essere utilizzato il:

- codice "**10**" per gli interessi passivi relativi ai contratti di mutuo stipulati fino al 31.12.2021;
- codice "**46**" per gli interessi passivi relativi a contratti di mutuo:
 - ✓ stipulati dal 1.1.2022;
 - ✓ per i quali dal 1.1.2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. Si ricorda che, in queste situazioni per data di stipula del mutuo si deve fare riferimento alla data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione del mutuo.

Rammendiamo, altresì, che gli importi indicati con i **codici "10" e "46"** devono comprendere gli interessi passivi su mutui ipotecari riportati nella CU2024 (**punti da 341 a 352**) con gli stessi codici "**10**" e "**46**".

Segue un esempio.

Esempio 3

Supponiamo che nel corso del periodo d'imposta 2022 un contribuente abbia stipulato un contratto di mutuo per ristrutturare la propria abitazione per un importo di € 40.000.

I lavori vengono ultimati nel 2023 e le spese sostenute sono state pari a:

- € 20.000 nel 2022;
- € 10.000 nel 2023.

Ipotizziamo, inoltre, che il contribuente abbia corrisposto interessi passivi per:

- € 2000 nel 2022;
- € 1.800 nel 2023.

Nel modello 730-2023 (redditi 2022) il contribuente ha riportato l'intero importo degli interessi passivi senza effettuare alcun rapporto tra spese e capitale preso a mutuo.

Per queste ragioni, essendo terminati i lavori nel 2023, il contribuente nel modello 730-2024 dovrà calcolare il rapporto di detraibilità nel seguente modo:

$$\text{Rapporto di detraibilità} = \frac{(20.000 + 10.000)}{40.000} \times 100 = 75\%$$

In definitiva nel 2023 il contribuente potrà beneficiare della detrazione del 75% degli interessi passivi pagati pari a € 1.350 (1.800 x 75%) da indicare nel **rigo E8** con il **codice "46"**.

Su questo importo andrà, infine, calcolata la detrazione spettante del 19% pari a € 256,50, da arrotondare a € 257 e da riportare al **rigo 28** del modello 730-3 del 2024.

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 35% o 90%

Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE		Numero rata	
E1	SPESE SANITARIE	1	Rateazione (barrare la casella) 2	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			E8	ALTRE SPESE
					vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni
					46
					1.350,00

28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	257,00	,00
----	---	--------	-----

Avendo beneficiato, però, nel 2022 (modello 730-2023) della detrazione del 100% degli interessi passivi, in luogo di quella spettante del 75%, il contribuente nel modello 730-2024, relativo al periodo d'imposta 2023, dovrà portare a tassazione separata la differenza tra gli interessi deducibili e quelli detratti.

Interessi effettivamente detraibili = 2.000 x 75% = 1.500

Interessi detratti = € 2.000

Questo importo di **€ 500** deve essere assoggettato a tassazione separata, compilando il **quadro D, rigo D7** e indicando il **codice "4"**.

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA							
	1	2	3	4	5	6	7
	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO	REDDITO TOTALE DECEDUTO	QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI	RITENUTE
D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI				,00	,00	,00
D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2023 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		2022	500 ,00			,00

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO PF2024

Nella **sezione I** del **quadro RP**, **righe da RP8 a RP10**, devono essere indicati con due distinti codici gli interessi passivi pagati nel 2023 per mutui contratti per acquistare/ristrutturare l'abitazione principale.

In particolare, nei **righe da RP8 a RP10** deve essere utilizzato il:

- codice **"10"** per gli interessi passivi relativi ai contratti di mutuo stipulati fino al 31.12.2021;
- codice **"46"** per gli interessi passivi relativi a contratti di mutuo:
- stipulati dal 1.1.2022;
- per i quali dal 1.1.2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. Si ricorda che, in queste situazioni per data di stipula del mutuo si deve fare riferimento alla data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione del mutuo.

Rammendiamo, altresì, che gli importi indicati con i **codici "10"** e **"46"** devono comprendere gli interessi passivi su mutui ipotecari riportati nella CU2024 (**punti da 341 a 352**) con gli stessi codici **"10"** e **"46"**.

Con i dati dell'esempio 3 compiliamo il modello Unico PF2024.

QUADRO RP ONERI E SPESE		Spese patologie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
RP1	Spese sanitarie	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>
Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90%	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	<input type="text" value="0,00"/>
	RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità	<input type="text" value="0,00"/>
	RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1 <input type="text" value="0,00"/> 2 <input type="text" value="0,00"/>
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1 <input type="text" value="0,00"/> 2 <input type="text" value="0,00"/>
	RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1 <input type="text" value="0,00"/> 2 <input type="text" value="0,00"/>
Le spese mediche vanno indicate interamente senza	RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale	1 <input type="text" value="0,00"/> 2 <input type="text" value="0,00"/>
	RP8	Altre spese	Codice spesa 1 46 2 1.350,00

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 1.350,00	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value="0,00"/>

RN13	Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. I quadro RP	<input type="text" value="257,00"/>
------	---	-------------------------------------

Nel modello Unico PF 2024 l'eccedenza degli interessi passivi detraibili da assoggettare a tassazione separata, che nel nostro esempio è pari a **€ 500**, deve essere riportata nella **sezione III del quadro RM, rigo RM8, codice "1"**.

Sez. III - Imposte e oneri rimborsati		Anno	Codice	Somme percepite	Opzione per la tassazione ordinaria
RM8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta	1 2022	2 1	3 <input type="text" value="500,00"/>	4 <input type="text" value=""/>
RM9	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo			1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value=""/>

L'Approfondimento

Prospetto capitale e riserve nel modello Redditi SC 2024

PREMESSA

La particolarità del prospetto del capitale e delle riserve contenuto nel modello “Redditi SC” viene spesso sottovalutato dai compilatori della dichiarazione; al contrario esso rappresenta per l'Amministrazione finanziaria un monitoraggio della formazione delle riserve e della loro utilizzazione. Ciò comporta che deve essere prestata la giusta attenzione nella predisposizione della dichiarazione delle società di capitali. Si parla di monitoraggio proprio per capire se si sono distribuite delle riserve di utili e se le stesse sono state dichiarate o comunque sottoposte a ritenuta a titolo d'imposta. Allo stesso modo, l'Agenzia può verificare l'utilizzo delle riserve in sospensione d'imposta. Importante anche la corretta compilazione dell'apposito rigo in caso di trasformazione di società personali in società di capitali dove la società personale aveva nel patrimonio netto anche delle riserve di utili, che erano già stati sottoposti a tassazione per trasparenza, e che in caso di distribuzione non sono più tassabili. Il quadro RS, nei righi da RS130 a RS142, raccoglie le informazioni sulla composizione del patrimonio netto. Si compone di 4 colonne:

- la prima riporta il saldo iniziale;
- la seconda gli incrementi per imputazione;
- la terza i decrementi (es. per distribuzione o per utilizzo a copertura di perdite);
- la quarta con il saldo finale al 31/12/2023.

Ma vediamo ora di analizzare più nel dettaglio la compilazione, partendo sicuramente dall'analizzare alcuni aspetti di carattere generale.

IL DATO NORMATIVO

Partendo da un punto di vista civilistico, le voci che interessano il “*prospetto del capitale e delle riserve*” e che compongono il patrimonio netto possono essere così sintetizzate:

- ✓ apporti a titolo di conferimento da parte soci (compresi quelli effettuati a titolo definitivo, senza obbligo di restituzione);
- ✓ saldi di rivalutazione monetaria (c.d. “riserve di capitale”);
- ✓ utili di esercizio accantonati;



- ✓ imputazioni dirette a riserva di plusvalori latenti (c.d. “utili e riserve di utili”).

Evidentemente la classificazione di dette voci deve trovare riscontro con la descrizione delle medesime contenuta nella Nota Integrativa del bilancio d’esercizio, nella sezione dedicata al Patrimonio netto.

Vero però anche che le risultanze civilistiche non trovano simmetrica comparazione rispetto al trattamento fiscale riservato alle medesime poste.

Non a caso, a partire dal modello redditi 2018 ogni anno, è stato inserito un apposito rigo al fine di distinguere l’anno di conseguimento degli utili e, di conseguenza, individuare il trattamento fiscale ad esso relativo.

Sul punto è bene ricordare che la tassazione della distribuzione delle riserve di utili, nel corso del tempo, è stata modificata ogniqualvolta è stata ridotta la tassazione IRES.

Pro-memoria si riporta schematicamente l’escursus normativo che ha portato alla tassazione secca del 26% riferita agli utili conseguiti a partire dal 2019.

SOCIO	TIPO PARTECIPAZIONE	ANNO 2007	ANNI 208-2016	ANNO 2017	ANNO 2018
PF non imprenditore	Qualificata	Dividendi imponibili per il 40%	Dividendi imponibili per il 49,72%	Dividendi imponibili al 58,14%	Dividendi assoggettati a ritenuta d’imposta del 26%
	Non qualificata	Ritenuta d’imposta del 12,5%	Fino al 2011 ritenuta d’imposta del 12,50%	Dividendi assoggettati a ritenuta d’imposta del 26%	
			Dal 2012 al 30/06/14 ritenuta d’imposta del 20% Dal 01/07/14 Ritenuta d’imposta del 26%		
Imprese individuali e Società di persone	-	Dividendi imponibili per il 40%	Dividendi imponibili per il 49,72%	Dividendi imponibili per il 58,14%	
Società di capitali e soggetti IRES	-	Dividendi imponibili per il 5%			
Società residenti in ‘paradisi fiscali’ (salvo interpello)	-	Dividendi imponibili per il 100%			

Importante è anche ricordare che, per poter fruire dell’imponibilità ridotta per gli utili realizzati fino al 2017, le società dovevano adottare entro il 31/12/2022 una delibera assembleare che prevedeva la distribuzione delle riserve di utili. In un primo momento l’Agenzia delle Entrate

richiedeva anche il pagamento entro il 2022; successivamente, anche a seguito di una interrogazione parlamentare, l'Agenzia ha rettificato il suo pensiero. Pertanto, era fondamentale che la delibera fosse assunta entro il 31/12/2022; il pagamento dei dividendi può avvenire anche successivamente e senza un limite temporale.

Come si vede nel prospetto del Patrimonio netto, i righe da RS135 a RS 136 troviamo attiva la terza colonna prevista per i decrementi, cioè per le distribuzioni di utili. Come appena detto, ai fini dell'imposizione è fondamentale che entro il 31/12/2022 sia stata adottata una delibera per la distribuzione degli utili (indicante anche quali si intendono distribuire) e che la stessa delibera sia stata registrata all'Agenzia delle Entrate nei 30 giorni dalla assunzione. Come si vede nel prospetto, le riserve possono essere non solo di utili, ma anche di capitale.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE RISERVE DI CAPITALE

La disciplina fiscale relativa alla distribuzione ai soci delle riserve di capitale si sostanzia in un procedimento che, oltre a diminuire di pari importo il costo della partecipazione societaria fiscalmente riconosciuto in capo al socio, determina un reddito imponibile per l'eventuale eccedenza ricevuta dal socio rispetto al costo fiscalmente riconosciuto (cfr. commi 5 e 7, articolo 47, TUIR).

In particolare:

SOGGETTO	TIPO DI PARTECIPAZIONE.	DESCRIZIONE
Persona fisica non imprenditore	Qualificata	L'eccedenza ricevuta rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è tassata in maniera simile a un reddito di capitale: <ul style="list-style-type: none"> • 40%, nell'ipotesi di utili realizzati sino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007; • 49,72%, se realizzati in periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007 e fino al 31.12.2016; • 58,14% se realizzati nel periodo d'imposta 2017; • dal 2018 e per quelli degli anni precedenti, ma la cui delibera di distribuzione sarà adottata dal 2023, la tassazione sarà la medesima delle partecipazioni non qualificate
	Non qualificata	La differenza tra l'ammontare percepito (o il valore normale dei beni assegnati) e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è assoggettato a tassazione alla fonte (articolo 27, comma 1, D.P.R. n. 600/73), del 26%

Soggetto esercente attività d'impresa	-	L'eccedenza ricevuta rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è assimilata a un componente positivo di reddito di impresa che, ai sensi dell'articolo 86, comma 5-bis, del TUIR, non costituisce per il percipiente un dividendo, bensì una plusvalenza patrimoniale in relazione alla quale, in presenza dei requisiti di cui all'articolo 87 del TUIR, è soggetta alla disciplina della <i>participation exemption (PEX)</i>
---------------------------------------	---	---

Sul punto è giusto precisare che i soggetti che, nel corso del 2020, hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ai sensi dell'articolo 110 del DL 104/2020, ed hanno di conseguenza costituito una riserva di rivalutazione, dovranno evidentemente inserirne i valori nel prospetto in questione.

Per completezza d'informazione si ricorda che:

- ✓ il saldo attivo della rivalutazione poteva essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%;
- ✓ la riserva di rivalutazione, se non affrancata, è in sospensione d'imposta; di conseguenza questa verrà tassata in capo ai soci solo in caso di distribuzione;
- ✓ in caso di utilizzo di tale riserva a copertura perdite, questa dovrà essere reintegrata.

Ecco ulteriormente spiegato l'attenzione che va prestata alla compilazione del prospetto del "Patrimonio netto".

PRESUNZIONI FISCALI DI DISTRIBUZIONE

Il "fisco" domestico, come sempre, è attento anche agli abusi. Alla luce di ciò, la disciplina fiscale pone altresì delle presunzioni in materia di distribuzione ai soci di elementi del patrimonio netto.

Nel dettaglio:

LA NORMA	COSA PREVEDE
Art. 47, co.1, TUIR	Le riserve di utili sono distribuite prima di quelle di capitale

Art. 47, co.6, TUIR	Tale presunzione opera quando viene deliberata la riduzione volontaria del capitale sociale, con restituzione dei conferimenti esuberanti ai soci, nel caso in cui parte del capitale sociale risulti formato mediante precedenti aumenti gratuiti con l'utilizzo di riserve di utili
Art. 1, D.M. 02.04.08	Sono prioritariamente distribuite le riserve di utili prodotti sono al 31.12.2007 rispetto a quelli prodotti successivamente
Art. 115, co.5 TUIR	Presunzione operante quando la società che delibera gli utili abbia optato per il regime di trasparenza di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR.

Rispetto alla presunzione ex articolo 47, comma 1, del TUIR occorre evidenziare che questa opera a prescindere dalla volontà fiscale manifestata dai soci nella delibera assembleare e prevede una tassazione dei valori generalmente in capo ai soci sulla base di quanto previsto per la tassazione degli utili.

Sul punto va tuttavia sottolineato che:

- ✓ la successiva distribuzione di una riserva di utili, in questo contesto, non è tassata in capo ai soci, in quanto fiscalmente "riqualificata" come riserva di capitale;
- ✓ la presunzione non opera con riferimento alle riserve di utili in sospensione d'imposta ed a quelle non disponibili dal punto di vista civilistico.

La presunzione ex articolo 47, comma 6 del TUIR, dispone testualmente che "*nel caso in cui il capitale sociale risulti formato in parte mediante imputazione di riserve di utili (per effetto di precedenti operazioni di aumento a titolo gratuito), ove si proceda alla sua riduzione volontaria, si considera prioritariamente erogata ai soci la parte di capitale sociale che risultava formata da utili, anziché da conferimenti*", di conseguenza:

- ✓ non trova applicazione la presunzione di cui al punto precedente (ex articolo 47, comma 1, TUIR), a prescindere dalla presenza di riserve distribuibili di utili nel patrimonio netto dell'impresa;
- ✓ la presunzione di cui al comma 6, trova ragionevole applicazione anche nel caso in cui gli utili previamente imputati a capitale siano in sospensione d'imposta;
- ✓ devono essere utilizzate previamente quelle che comportano la minor tassazione in capo al socio, quindi quelle ante 2008, anche se indisponibili.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Come abbiamo avuto modo di accennare poc'anzi, i dati richiesti nei righi intestati alle riserve, vanno forniti raggruppando le poste iscritte in bilancio, per gruppi omogenei in base al profilo fiscale.

Ciò significa che le poste iscritte in bilancio in modalità separata, in ossequio al criterio civilistico, dovranno essere riportate per "masse" sulla base della loro natura fiscale e, per le voci aventi natura mista (composta da una parte di capitale ed una di utile) l'importo dovrà essere suddiviso nelle due componenti e successivamente riclassificato nelle corrispondenti righe del prospetto.

Nel modello redditi SC 2024 il prospetto in questione è suddiviso per righe e per colonne. Ad ogni riga corrisponde una tipologia di voce di cui si compone il Patrimonio Netto e, nelle colonne centrali, le relative variazioni, rispetto alla prima colonna, per giungere poi all'ultima colonna con il saldo al 31/12/2024.

Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130	Capitale sociale	1	2	3	4
	di cui per utili	5	6	7	8
	di cui per riserve in sospensione	9	10	11	12
RS131	Riserve di capitale	1	2	3	4
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1		3	4
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1	2	3	4
RS134	Riserve di utili	1	2	3	4
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1		3	4
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	1		3	4
RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017	1		3	4
RS136B	Riserve di utili prodotti fino al 2019	1		3	4
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1		3	4
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1	2	3	4
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	1	2	3	4
RS140	Riserve in sospensione di imposta	1	2	3	4
		Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141	Utile dell'esercizio e perdite	1	2	3	4
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	2	3	4

Il prospetto è collocato all'interno del quadro RS, quadro che contiene "informazioni", e risulta composto dai righi contenuti nell'intervallo "RS130 – RS142".

Come abbiamo già anticipato, i dati da riportare nelle colonne contengono:

- ✓ **colonna 1 "saldo iniziale"**: va indicato l'importo della voce richiesta, così come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione;
- ✓ **colonne 2 e 3 "incrementi" e "decrementi"**: vanno indicate le variazioni delle poste di Patrimonio netto intervenute nel corso dell'esercizio;

- ✓ colonna 4 “saldo finale”: va indicato l'importo derivante dalla somma algebrica di colonna 1 più colonna 2 meno colonna tre. Tale saldo costituirà, chiaramente, il valore di partenza (colonna 1 “saldo iniziale”) del prospetto della dichiarazione Modello Redditi 2025, relativo al periodo d'imposta 2024.

Per ciò che riguarda i righi:

- ✓ rigo “RS130 capitale sociale”: devono essere indicate:
 1. la consistenza iniziale (colonna 1);
 2. le variazioni dell'esercizio del capitale sociale sottoscritto (colonna 2 e 3), avendo cura di indicare separatamente la quota di capitale derivante dall'imputazione di utili di esercizio, da quelle di imputazione di riserve in sospensione di imposta (campi da 5 in poi).

L'indicazione dettagliata della natura fiscale della posta sarà di assoluta rilevanza in sede di eventuale riduzione di capitale sociale tramite distribuzione ai soci; in quella sede la quota di capitale imputabile a dette poste manterrà:

- (a) natura di utili, ai fini fiscali, che costituiranno dividendi in capo ai soci;
- (b) natura di riserve in sospensione che verranno sottoposte a prelievo fiscale sia in capo ai soci, come dividendi, sia in capo alla società con variazione in aumento nel quadro RF del modello redditi SC.

In relazione a tale ultimo punto, appare opportuno ricordare che, in base al comma 6 dell'articolo 47 del Tuir, la riduzione si imputa, a partire dalla meno recente, alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve diverse da quelle di “capitale”; ciò non vale, come già precisato in precedenza, per le riserve di rivalutazione monetaria per le quali è disposta una apposita disciplina.

- ✓ rigo “RS131 riserve di capitale”: accoglie i movimenti delle riserve aventi natura di capitale quali:
 - riserve costituite con le somme ricevute a titolo di sovrapprezzo azioni;
 - riserve costituite con versamenti operati dai soci a fondo perduto.

Dette riserve, se distribuite, sono fiscalmente neutre ai sensi del comma 5 dell'articolo 47 del Tuir.

- ✓ rigo “RS132 riserve ex art.170, co.3”: devono essere indicati gli utili conseguiti dalle società di persone (non soggette ad Ires) prima della trasformazione in società di capitali (soggette ad Ires) ed iscritti in bilancio, dopo la trasformazione, in apposita riserva.

Trattandosi di utili già tassati in capo ai soci per trasparenza, ai sensi dell'art.5 del Tuir, in caso di distribuzione da parte della società trasformata, tali riserve non concorreranno a formare il reddito dei soci. Per dette riserve viene meno la presunzione di prioritaria distribuzione di utili disposta al comma 1 dell'art. 47 del Tuir, di cui si è detto in precedenza. Da considerare poi che, se dette riserve sono utilizzate per un aumento di capitale, in caso di successiva riduzione volontaria del capitale, con distribuzione ai soci, la relativa quota non costituirà reddito per i soci. Per completezza dobbiamo ricordare anche di tenere evidenza già dal primo bilancio post trasformazione di queste riserve già assoggettate ad imposizione; quindi cercheremo di imputarle ad una riserva di utili già tassati. Deve, cioè, risultare già nel bilancio di verifica questa tipologia di riserve. Se non si desse evidenza, sia in bilancio che in dichiarazione, in caso di distribuzione questi dividendi sarebbero assoggettati a tassazione al 26% (cioè secondo le regole attuali).

- ✓ riogo "RS133 riserve di utili da trasparenza": devono essere iscritte le riserve formate con utili realizzati in regime di trasparenza fiscale ex artt.115 e 116 del Tuir.

Come già precisato in precedenza tali riserve, in caso di distribuzione, non costituiranno materia imponibile per i soci, essendo già stati tassati in capo agli stessi proprio in ragione del regime di trasparenza.

Si considerano prioritariamente distribuite dette riserve, rispetto a quelle formate con utili realizzati non in regime di trasparenza, posto che l'assemblea dei soci non disponga diversamente.

- ✓ riogo "RS134 riserve di utili": accolgono i movimenti delle riserve formate con utili d'esercizio, le quali, se distribuite, rappresentano redditi di capitale.

- ✓ riogo "RS135 riserve di utili prodotti fino al 2007": in questo rigo si dovranno riportare, in via esclusiva, le riserve relative ad utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2007 (art.1, co.3, del decreto MEF 2 aprile 2008) che, in caso di distribuzione, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40,00% del loro ammontare.

Per come sono state concepite le istruzioni ministeriali, si può ritenere con certezza che, il rigo RF135 (come per i successivi rigi RF 136 136/A 136/B), rappresenti un "di cui" del precedente rigo RF134, nel quale sono annotate tutte le riserve di utili.

- ✓ riogo "RS136 riserve di utili prodotti fino al 2016": in colonna 1, va indicata la quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31

dicembre 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2017 che, in caso di distribuzione, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% del loro ammontare.

In colonna 3 va indicato l'importo dei decrementi delle predette riserve verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto delle distribuzioni ovvero per effetto:

- della copertura di perdite di bilancio,
- dell'imputazione a capitale di tali riserve.

In colonna 4, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti”;

- ✓ riga “RS136A riserve di utili prodotti fino al 2017”: in questo rigo va indicato l'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, che, in caso di distribuzione, come precisato in precedenza, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% del loro ammontare;
- ✓ riga “RS136B riserve di utili prodotti fino al 2019”: nel rigo vanno indicate le riserve di utili prodotti dall'esercizio fino all'esercizio in corso al 31/12/2019 riportando in particolare:
 - colonna 1: la quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2019 rispetto le quali, in caso di distribuzioni deliberate entro il 31/12/2022 continua ad applicarsi la tassazione previgente;
 - colonna 3: l'importo dei decrementi delle predette riserve verificatesi in corso d'anno per effetto di distribuzioni, ovvero di copertura perdite od anche imputazione a capitale;
 - colonna 4: l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti.
- ✓ riga “RS137, RS138 società di investimento immobiliare”: questi righe devono essere compilati dalle società di investimento immobiliare quotate c.d. SIIQ (nonché a quelle non quotate c.d. SIINQ). Nello specifico:
 - nel rigo RS137 devono essere evidenziate le consistenze iniziali ed i movimenti dell'esercizio relativi alle riserve formatesi con utili realizzati prima del regime esente SIIQ e SIINQ;

- nel rigo RS138 devono essere evidenziate le consistenze iniziali ed i movimenti dell'esercizio relativi agli utili formati durante il regime esente SIIQ E SIINQ;
- ✓ rigo RS139 "Riserve di utili per contratti di locazione": va indicato l'ammontare delle riserve alimentate con utili formati durante la gestione esente di cui al regime delle SIIQ e delle SIINQ per la parte riferibile a contratti di locazione di immobili (art. 11 del decreto 7 settembre 2007, n. 174).
Nella colonna 2, va indicata la parte dell'utile dell'esercizio precedente accantonata a riserva.
Nella colonna 3, va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve.
In colonna 4, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti.
- ✓ rigo "RS140 riserve in sospensione di imposta": accoglie le variazioni delle riserve che ai fini fiscali sono caratterizzate dal particolare regime di sospensione di imposta, in quanto derivanti da provvedimenti agevolativi.

In tale rigo devono essere:

- comprese quelle rappresentanti saldi attivi di rivalutazione, con rilevanza fiscale, di beni dell'attivo in applicazione di leggi speciali;
- escluse quelle rappresentanti saldi attivi di rivalutazione, qualora la rivalutazione sia solo civilistica. In tal caso il saldo attivo si presenta come una riserva di utili non in sospensione d'imposta e quindi da indicare nel rigo RS134 (o anche nel rigo RS135 a seconda dell'origine). Un eventuale affrancamento della posta tramite il versamento dell'imposta sostitutiva (quale potrebbe essere quella del 2020) determinerà una riduzione del saldo delle riserve di cui al rigo RS130. In ogni caso, qualsiasi decremento di riserva che si è verificato nel corso dell'esercizio, dovrà essere indicato nel prospetto del capitale e delle riserve, a prescindere dalla loro natura; non rileva quindi se queste riduzioni siano state determinate da:
 - distribuzione ai soci;
 - copertura di perdite;
 - imputazione a capitale.

Inoltre, qualora vengano utilizzate le riserve in esame, sarà necessario indicare il corrispondente importo:

1. in colonna 2 rigo RS130 se l'utilizzo comporta la cessazione del regime di sospensione;
2. in campo 10 rigo RS130 se l'aumento del capitale sociale avviene con l'utilizzo di riserve in sospensione d'imposta.

✓ riga "RS141 utile dell'esercizio e perdite": deve essere riportato il risultato del Conto economico dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione.

Nello specifico:

- in colonna 1 si indicherà la quota dell'utile dell'esercizio che è oggetto di distribuzione;
- in colonna 2, la quota accantonata a riserva;
- in colonna 3, la parte eventualmente destinata alla copertura di perdite di precedenti esercizi portate a nuovo;
- in colonna 4, va indicata la perdita dell'esercizio e le perdite dei precedenti esercizi portate a nuovo.

Ciò significa che, in caso di parziale distribuzione dell'utile conseguito e parziale accantonamento a riserva, sarà necessario compilare le colonne 1 e 2; la somma di tali due colonne dovrà essere pari all'importo dell'utile emergente dal Conto economico del bilancio dell'esercizio.

✓ riga "RS142 utile dell'esercizio e perdite siiq": deve essere riportato il risultato (utile o perdita) del Conto economico dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione per la parte riferibile alla gestione esente di cui al regime speciale delle Siiq e delle Siinq.

CONCLUSIONI

Comi si è potuto notare, il prospetto del capitale e delle riserve richiede una attenta compilazione che non potrà essere lasciata agli automatismi dei software proprio perché le casistiche e fattispecie sono importanti per dare una corretta informazione all'Agenzia delle Entrate.

L'Approfondimento

Accesso all'ISCRO 2024

PREMESSA

Con l'articolo 1, commi da 386 a 400, Legge 178/2020 (Finanziaria 2021) il Legislatore ha istituito in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, TUIR.

Successivamente l'articolo 1, commi da 142 a 155, Legge 213/2023 (Finanziaria 2024) ha riconosciuto, dal 2024, l'indennità a regime.

Recentemente l'INPS, con la Circolare n. 84 23.07.2024, ha definito le modalità operative per poter beneficiare dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riepilogando i soggetti destinatari della stessa, i requisiti per beneficiarne, le modalità di calcolo e le procedure di presentazione della relativa domanda.

In particolare, per fruire dell'indennità da 250 a 800 euro mensili per 6 mesi, nel caso ci sia stata riduzione di reddito nel 2023 rispetto al biennio 2021/2022, le domande per l'anno 2024 devono essere presentate dal 01.08.2024 al 31.10.2024.

L'erogazione dell'indennità, come stabilito dal citato comma 155, modificato ad opera dell'articolo 17-bis, D.L. 60/2024, c.d. "Decreto Coesione" *"è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale"*. I criteri e le modalità di definizione di tali percorsi saranno individuati con un prossimo Decreto del Ministero del Lavoro.

I REQUISITI RICHIESTI

Occorre preliminarmente precisare che l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è destinata ai liberi professionisti, compresi i partecipanti a studi associati e società semplici, iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano in via prevalente ed abituale un'attività di lavoro autonomo connessa all'esercizio di arti e professioni.

l'ISCRO è riconosciuta a favore dei sopra citati soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità, pena la decadenza dall'agevolazione;
- non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al D.L. 48/2023. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità, pena la relativa decadenza dall'agevolazione;
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti a quello precedente di presentazione della domanda. Sul punto l'INPS, nella Circolare n. 84 del 23.07.2024, ha precisato che per la domanda presentata nel 2024 rileva il reddito risultante dal Modello REDDITI 2024 (relativo al 2023) mentre ai fini della media vanno considerati i redditi relativi all'anno d'imposta 2021 e 2022. Inoltre, come specificato, rileva esclusivamente il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo dichiarato nel Modello REDDITI - quadro RE (attività in forma individuale), quadro RH (partecipazione a studio associato o società semplice con reddito da lavoro autonomo) e nel quadro LM (regime forfetario). Non rilevano, pertanto, altre tipologie di reddito quali, ad esempio, il reddito da lavoro dipendente, parasubordinato o da partecipazione ad imprese;
- aver dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 12.000,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione ISTAT rispetto all'anno precedente. Anche con riferimento a tale requisito, l'INPS, nella citata Circolare n. 84, ha precisato che rileva esclusivamente il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo dichiarato nel Modello REDDITI - quadro RE/RH/LM;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria, ossia con i versamenti previdenziali e gli adempimenti contributivi. La spettanza dell'agevolazione è pertanto subordinata al rilascio del DURC online;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla Gestione separata INPS. Sul punto l'Istituto, nella Circolare n. 84 ha precisato che il periodo di osservazione è individuato procedendo a ritroso di 3 anni dalla data di presentazione della domanda.

In detto periodo deve essere presente un'attività professionale attiva con la relativa partita IVA e la stessa deve essere connessa all'attività autonoma per cui il beneficiario presenta la domanda. In caso di partecipazione ad uno studio associato, la verifica va effettuata con riferimento alla partecipazione nel periodo di osservazione.

Quanto alle forme pensionistiche che precludono l'accesso all'ISCRO, nella Circolare n. 84 del 23.07.2024 l'INPS ha precisato che l'indennità in esame è incompatibile con:

- le pensioni dirette a carico, anche pro-quota:
 - o dell'AGO nonché delle forme esclusive/sostitutive/esonerative ed integrative della stessa;
 - o delle forme previdenziali compatibili con l'AGO;
 - o della Gestione separata INPS;
 - o degli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (D.lgs. 509/94 e D.lgs. 103/96);
- l'indennità ex articolo 1, comma 179, Legge 232/2016 (c.d. APE sociale);
- le indennità di disoccupazione NASPI/DIS-COLL/ALAS e di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.

L'indennità in esame è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità (Legge 222/84).

Si riportano di seguito alcuni esempi.

Esempio n. 1

Un lavoratore autonomo iscritto alla Gestione separata INPS presenta la seguente situazione:

REDDITO 2023	5.000,00 euro
REDDITO 2022	8.000,00 euro
REDDITO 2021	9.000,00 euro

Al fine di verificare la spettanza del beneficio, il reddito 2023 va confrontato con il 70% della media dei 2 anni precedenti, così individuata:

- media 2 anni precedenti $[(8.000,00 + 9.000,00) : 2] = 8.500,00$ euro

- 70% della media (8.500,00 x 70%) = 5.950,00 euro

Poiché il reddito 2023 (5.000,00 euro) risulta inferiore al 70% della media redditi dei due anni precedenti l'anno precedente la presentazione della domanda (5.950,00 euro), il requisito per l'accesso all'ISCRO risulta soddisfatto.

Esempio n. 2

Un lavoratore autonomo iscritto alla Gestione separata INPS presenta la seguente situazione:

REDDITO 2023	12.000,00 euro
REDDITO 2022	15.000,00 euro
REDDITO 2021	18.000,00 euro

Al fine di verificare la spettanza del beneficio, il reddito 2023 va confrontato con il 70% della media dei 2 anni precedenti, così individuata:

- media 2 anni precedenti [(18.000,00 + 15.000,00) : 2] = 16.500,00 euro
- 70% della media (16.500,00 x 70%) = 11.550,00 euro

Poiché il reddito 2023 (12.000,00 euro) risulta superiore al 70% della media redditi dei due anni precedenti l'anno precedente la presentazione della domanda (11.550,00 euro), il requisito per l'accesso all'ISCRO non risulta soddisfatto.

Esempio n. 3

Un lavoratore autonomo iscritto alla Gestione separata INPS presenta la seguente situazione:

REDDITO 2023	13.000,00 euro
REDDITO 2022	12.000,00 euro
REDDITO 2021	16.000,00 euro

Al fine di verificare la spettanza del beneficio, il reddito 2023 va confrontato con il 70% della media dei 2 anni precedenti, così individuata:

- media 2 anni precedenti $[(12.000,00 + 16.000,00) : 2] = 14.000,00$ euro
- 70% della media $(14.000,00 \times 70\%) = 9.800,00$ euro

Poiché il reddito 2023 (13.000,00 euro) risulta superiore alla soglia massima prevista di 12.000,00 euro, anche se inferiore al 70% della media redditi dei due anni precedenti l'anno precedente la presentazione della domanda (9.800,00 euro), il requisito per l'accesso all'ISCRO non risulta soddisfatto.

DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' E PRESENTAZIONE DOMANDA

L'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO):

- è erogata per 6 mensilità;
- è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi di lavoro autonomo dichiarati nei 2 anni precedenti a quello precedente alla presentazione della domanda. Così, ad esempio, l'ISCRO 2024 in presenza di un reddito 2021 pari a 6.000,00 euro e un reddito 2022 pari a 5.000,00 euro, è così determinata: (

$$(6.000 + 5.000) / 2 = 5.500 \rightarrow 5.500 / 2 \times 25\% = 687,50 \text{ euro};$$

- non può in ogni caso superare gli 800,00 euro mensili e non può essere inferiore a 250,00 euro mensili;
- spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda;
- non comporta accredito di contribuzione figurativa;
- non può essere richiesta nel biennio successivo all'inizio di fruizione della stessa;
- concorre alla formazione del reddito del beneficiario. L'Istituto opera la ritenuta a titolo di acconto del 20% salvo ai contribuenti che dichiarano di adottare il regime forfetario. In particolare, l'Inps, con la citata circolare n. 84, ha chiarito che l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) deve essere assoggettata a tasse e contributi. Infatti, sull'importo del contributo, che varia da 250 a 800 euro, l'Inps applica una ritenuta d'acconto del 20% e il professionista dovrà poi procedere al conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi, versando anche il contributo previdenziale all'Inps in misura del 26,07%.

Per usufruire dell'indennità in esame, il soggetto interessato deve presentare all'INPS, in via telematica, entro il 31.10 di ciascun anno di fruizione, un'apposita domanda tramite i canali disponibili sul sito Internet dell'Istituto, accedendo alla sezione "Punto d'accesso alla

prestazioni non pensionistiche” e selezionando *“Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”*. A tal fine è richiesto il possesso di una delle seguenti credenziali:

- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

È possibile presentare la domanda anche tramite un Istituto di Patronato. In alternativa al portale web, l'indennità in esame può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale (numero verde 803 164 da rete fissa o 06 164164 da rete mobile). Il rilascio del servizio sarà reso noto dall'Istituto con un'apposita comunicazione sul proprio sito Internet.

Per il 2024 la domanda va presentata dal 01.08 al 31.10.2024.

Ai fini del rispetto dei requisiti reddituali, in sede di presentazione della domanda vanno autocertificati i redditi degli anni di riferimento, salvo che gli stessi siano già conosciuti dall'INPS; in quest'ultimo caso, sono presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l'Istituto. In tutti i casi, l'INPS opererà un'ulteriore verifica reddituale congiunta con l'Agenzia delle Entrate.

A seguito della integrazione del comma 155, all'articolo 1, Legge 213/2023, in sede di presentazione della domanda il beneficiario autorizza l'INPS alla trasmissione alle Regioni (o Province Autonome di Trento e Bolzano) dei propri dati personali nell'ambito del Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), nonché del Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro, per partecipare a percorsi di aggiornamento professionale.

DECADENZA DALL'INDENNITA'

Il beneficiario dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) decade dall'agevolazione nei seguenti casi:

- titolarità di trattamento pensionistico diretto;
- iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- titolarità dell'Assegno di inclusione di cui al D.L. 48/2023 e all'articolo 1, comma 146, Legge 213/2023;
- cessazione partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità.

In caso di decadenza, il soggetto interessato, pur non avendo beneficiato dell'agevolazione per tutte le 6 mensilità previste, non potrà accedere alla prestazione nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione dell'indennità posta in decadenza.

Infine, nella circolare n. 84 si rende noto che eventuali ricorsi amministrativi in materia di indennità ISCRO possono essere presentati dai soggetti interessati all'INPS entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento, utilizzando il servizio "*Ricorsi amministrativi*" disponibile sul sito www.inps.it nella sezione "*Imprese e Liberi Professionisti*". In alternativa, il ricorso può essere presentato tramite gli istituti di Patronato e gli intermediari autorizzati dall'INPS, attraverso i servizi offerti agli stessi.

Le prossime scadenze



1 agosto 2024

CONTENZIOSO – SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie.

ACCERTAMENTO – SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09.

16 agosto 2024

VERSAMENTO RITENUTE

Termine entro cui versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

REDDITI 2024

Termine di versamento della relativa rata, in caso di rateizzazione degli importi.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine entro cui i contribuenti mensili/trimestrali devono operare la liquidazione relativa al mese/trimestre precedente e versare l’imposta a debito.

IVA – DICHIARAZIONE ANNUALE

Termine entro cui versare la rata dell’Iva relativa all’anno 2023 derivante dalla dichiarazione annuale.

20 agosto 2024

ENASARCO

Termine entro cui versare i contributi previdenziali da parte delle case mandanti per il trimestre aprile-giugno 2024.

25 agosto 2024

ELENCHI INSTRASTAT

Termine per presentare telematicamente gli elenchi delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni, oltre che le prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

30 agosto 2024

IMPOSTE DIRETTE – MODELLO REDDITI 2024

I soggetti possono effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva entro il 30.08.2024, con la maggiorazione (bozza D. Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 20.06.2024).

IMPOSTE DIRETTE – MODELLO REDDITI 2024

I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2023 e del 1° acconto 2024 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione.

31 agosto 2024

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1° agosto.

IMPOSTA DI BOLLO

Termina entro cui versare la rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
